



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - dr.ssa Marianna Galioto | - presidente |
| - dr.ssa Alessandra Arceri | - consigliere rel. |
| - dr.ssa Cristina Ravera | - consigliere |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. **1369/2026 RG**, relativo alla causa civile d'appello promossa da:

Parte_1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Cesare Alfredo Marco Ceriani, Luisa Scarrone, Roberto Cima come da procura in atti

IMPUGNANTE

nei confronti di

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicolo' Andrea Gatto come da procura in atti

RESISTENTE

in punto a: opposizione all'esecutorietà di lodo arbitrale straniero ai sensi dell'art. 840 c.p.c.

La Corte,

sciogliendo la riserva assunta dal Consigliere Istruttore in data 15 luglio 2026;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

vista l'istanza urgente con cui *Parte_1* ha chiesto, ai sensi dell'art. 840 c.p.c., la sospensione dell'efficacia del decreto di esecutorietà, pronunciato da questa Corte in data 11 maggio 2026, n. 1265, a definizione del procedimento R.G.V. n. 360/2026, e del lodo arbitrale ISTAC del 10 maggio 2024, cui il predetto decreto di esecutorietà afferisce;

viste le difese rassegnate dalla resistente;

dato atto che all'udienza predetta, **Parte_1** ha comprovato l'esecuzione di due bonifici di € 300.000 in data 4 giugno 2026, e di € 150.000 in data 30 giugno 2026; sulla detta istanza di sospensione, così provvede:

ritenuto che

1. sotto il profilo del *fumus*, pur con riferimento alla delibazione necessariamente sommaria propria di questa fase, il ricorso per sospensiva non pare meritevole di accoglimento;
- deve infatti osservarsi, in primo luogo, che a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità, il procedimento per la declaratoria di esecutorietà del lodo straniero, regolato dagli artt. 839 e 840 c.p.c. (che hanno recepito gli artt. 4 e 5 della Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniere del 10 giugno 1958) ha oggetto limitato, non attiene alla validità del lodo straniero ed alle norme processuali che hanno presieduto alla sua pronuncia, dovendo invece esclusivamente verificare la regolarità formale del lodo, salvo che ricorrano le **circostanze tassativamente previste dall'art. 840, comma terzo, c.p.c., ovvero nel caso in cui la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana, ovvero ancora nel caso in cui il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico (cfr. da ultimo, Cass. ord. 17 giugno 2026, n. 20419)**. Fermo restando che il potere di controllo attribuito al giudice del riconoscimento ed esecuzione della decisione straniera non può mai tradursi in un controllo della motivazione (cfr. Cass. n. 3255/2022);
- non pare a questo Collegio che il decreto di esecutorietà pronunciato a norma dell'art. 839 c.p.c. da questa Corte d'Appello, ad una prima disamina, sia stato pronunciato in presenza di tali elementi ostativi;
- per quanto infatti riguarda la doglianza di violazione dei termini della clausola compromissoria (in particolare, *Terms of Reference*, art. XIII par. 57), nella parte in cui non conferiva al Tribunale Arbitrale il potere di agire come "*amiable compositeur*" e di decidere "*ex aequo et bono*"), per aver proceduto senza un accertamento tecnico del danno, ad una determinazione equitativa della perdita, con superamento del CAP contrattuale mediante interpretazione non rigorosa, valga osservare che tali questioni hanno già formato oggetto – come emerge dalla piana lettura dei docc. 5 e 6 prodotti

in occasione della domanda di *exequatur* – di questione sottoposta e decisa dapprima dalla Corte d’Appello Regionale di Istanbul con la decisione n. 4 del 13 febbraio 2025, e poi dalla Corte Suprema d’Appello della Nazione Turca che si è pronunciata – respingendo le questioni sollevate da Parte_1 – in data 18 novembre 2025. Ciò importa, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (v. tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. III, n. 21130 del 24 luglio 2025, Pres. Mercolino, est. Caiazzo), che laddove lo specifico vizio (pronuncia del lodo arbitrale oltre i limiti della clausola compromissoria) sia già stato sottoposto al Giudice dello Stato di origine, che lo abbia escluso, la relativa questione non può essere ulteriormente sottoposta in sede di riconoscimento del lodo straniero;

- in ogni caso, il sindacato di questa Corte non potrebbe, per opinamento ormai conforme delle sue pronunce, in ogni caso mai tradursi in un controllo della logicità e coerenza motivazione nel merito;
- quanto alla lamentata violazione, da parte del Collegio Arbitrale con la citata pronuncia, e correlativamente, da parte del decreto impugnato, del limite dell’ordine pubblico internazionale, deve osservarsi che i motivi addotti a sostegno della sussistenza della predetta violazione (pronuncia da parte del Collegio Arbitrale di una condanna risarcitoria per danni punitivi, non previsti nell’ordinamento giuridico turco, che prevede una disciplina esclusivamente compensativa del risarcimento) sono inconsistenti, alla luce del concetto, elaborato in dottrina e giurisprudenza, di “danno punitivo”, il quale postula, notoriamente, che il risarcimento comminato dall’autorità giudicante sia sicuramente esuberante il danno subito dalla vittima (cosa che non appare senz’altro dimostrata “*per tabulas*”, laddove lo stesso ricorrente lamenta semplicemente – senza lumeggiare gli estremi di una condanna “esemplare”, che gli arbitri abbiano esondato i limiti del CAP contrattuale stabilito fornendone una motivazione fondata su equità e non su diritto) ed abbia dunque una funzione non soltanto compensativa, ma anche e soprattutto sanzionatoria e “deterrente”, ovvero una finalità dissuasiva rivolta alla generalità dei consociati, per assicurare tutela a diritti che si concepiscono come di primario e pubblico rilievo, talché la loro violazione rappresenti un *vulnus* intollerabile non soltanto per il singolo, ma per l’intera società

(estremi che non paiono per il vero ricorrenti nel caso di specie, ad un primo sommario esame);

- in ogni caso, l'accertamento svolto in sede di "*exequatur*" deve essere tale da porre in evidenza le caratteristiche del contrasto che si oppone alla libera circolazione del titolo straniero che costituisce l'eccezione alla regola, tanto più in un caso – come il presente - in cui il diritto è stato accertato dal giudice straniero, come emerge dalla stessa rappresentazione del ricorrente e dai documenti n. 5 e 6 citati - in forma definitiva, e nell'ordinamento interno si discute del diverso momento dell'esecutività.

2. Sotto il profilo del *periculum*, vi è da osservare che le motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno del pericolo di insolvenza della controparte non trovano riscontro nella documentazione prodotta unitamente al ricorso, ed appaiono anzi contraddette da quanto allegato alla comparsa di risposta del resistente;

In definitiva, la richiesta di sospensiva del decreto citato non merita accoglimento, e la causa deve esser rinviata all'udienza fissata per la discussione del merito.

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di sospensione proposta da *Parte_1*
- rinvia le parti all'udienza già fissata per la trattazione del procedimento di merito;
- manda alla Cancelleria per le necessarie comunicazioni.

Milano, 15 luglio 2026.

Il Consigliere Estensore

dott.ssa Alessandra Arceri

Il Presidente.

dott.ssa Marianna Galioto